

Verbale di Accordo

In data 10 settembre 2019 si sono incontrati in Roma:

- la Società Hitachi Rail S.p.A;
- le Segreterie Nazionali FIM – FIOM – UILM;
- le Segreterie Territoriali FIM – FIOM – UILM di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria;
- i Coordinamenti Nazionali delle RSU FIM – FIOM – UILM delle Sedi/Stabilimenti Hitachi Rail S.p.A. di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria;

PREMESSA

L'accordo sindacale del 19 dicembre 2016 (di seguito "Piano di Armonizzazione") regola, tra l'altro, all'interno della sezione "ORARIO DI LAVORO", la disciplina in materia di flessibilità e di permessi a recupero di tutto il personale Hitachi Rail S.p.A., in particolare:

- il riconoscimento, agli **Impiegati fino al 7° livello**, di 1 ora di flessibilità in ingresso con la possibilità di recupero minuto/minuto nel mese e ai **Quadri** di 90 min. con recupero minuto/minuto nel mese;
- il riconoscimento al personale con la qualifica di **Quadro**, di flessibilità in uscita con compensazione mensile, dopo aver garantito una presenza giornaliera minima di almeno 6 ore;
- il riconoscimento al **personale turnista** di una flessibilità di complessivi 15 minuti per un max. di 3 eventi al mese da recuperare minuto/minuto nel mese;
- in materia di permessi a recupero vengono riconosciute **a ciascun dipendente (escluso il personale turnista)**, n. 10 ore mensili con fruizione minima di 15 minuti e recupero minimo di 15 minuti nel mese. Il permesso a recupero può essere utilizzato solo dopo almeno 3 ore di prestazione lavorativa. Nell'ambito delle 10 ore stabilite, possono essere utilizzati eccezionalmente n. 2 eventi al mese (da un minimo di 15 min. ad un max di 1 ora ciascuno) da fruirsi in aggiunta alla flessibilità in ingresso.

Hitachi Rail S.p.A. crede nello sviluppo delle proprie risorse e del contesto professionale in cui queste operano e ritiene importante implementare strumenti che garantiscano loro di conciliare le esigenze di vita e lavoro e, indirettamente, la responsabilizzazione, la soddisfazione e la motivazione dei dipendenti e la crescita della produttività e della efficacia lavorativa.

Tutto ciò' premesso le parti concordano

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Flessibilità:

- agli **impiegati di 7° livello e Quadri** verranno riconosciute 2 ore di flessibilità in ingresso al giorno con recupero minuto/minuto nello stesso mese;

- agli **impiegati fino al 6° livello** verrà riconosciuta 1,5 ora di flessibilità in ingresso al giorno con recupero minuto/minuto nel mese;
- al personale con la qualifica di **Quadro**, è riconosciuta una flessibilità in uscita con compensazione mensile, dopo aver garantito una presenza giornaliera minima di almeno 5 ore;
- al **personale turnista di Plant**, riconosciuti 30 min. complessivi di flessibilità in ingresso per un max di n. 5 eventi nel mese. Il recupero, da effettuarsi in un unico evento nel mese, sarà definito in accordo con il Responsabile diretto;
- il **personale turnista appartenente alla BU Service e Maintenance** continuerà a fruire di una flessibilità di complessivi 15 min. per max 3 eventi mese da recuperare min. min. nel mese.

Permesso a recupero:

- agli **impiegati di 7° livello e Quadri** verranno riconosciute 15 h di permesso a recupero nel mese con fruizione minima di 15 minuti e recupero minimo di 15 minuti nel mese. Tale permesso potrà essere utilizzato solo dopo almeno 3h di presenza lavorativa. Non sono più riconosciuti i n.2 eventi eccezionali di permesso a recupero al mese utilizzabili in aggiunta alla flessibilità in ingresso;
- agli impiegati fino al 6° livello, fermo restando il monte ore mensile di n. 10 ore, restano confermati n. 2 eventi al mese (da un min. di 15 min. ad un max di 1h ciascuno) che potranno essere utilizzati in aggiunta alla flessibilità in ingresso.
- al **personale turnista di Plant, fatta eccezione del personale appartenente alla BU Service & Maintenance**, saranno riconosciuti **90 min.** complessivi in uscita per un max di **n. 3 eventi** al mese con fruizione minima di **30 minuti** e recupero minimo di **30 minuti**. La richiesta dovrà pervenire con preavviso di 24 h. ed il recupero sarà definito dal Responsabile diretto. I recuperi dovranno avvenire tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e comunque in continuità con l'orario del turno di lavoro assegnato. Gli eventi di flessibilità in ingresso e di permesso a recupero non potranno essere utilizzati nella stessa giornata;
- al personale **operaio**, fermo restando il monte ore mensile di n. 10 ore, verranno riconosciuti n.4 eventi al mese (da un min. di 15 min. ad un max di 1h ciascuno) che potranno essere utilizzati in aggiunta alla flessibilità in ingresso.

Sia in tema di flessibilità che di permesso a recupero i relativi recuperi dovranno avvenire prima degli ultimi due giorni lavorativi del mese.

Si sottolinea che il concetto di flessibilità non è da intendersi come modifica dell'orario di lavoro, ma uno strumento per consentire la gestione di eventi straordinari. Se ne ribadisce pertanto il carattere di eccezionalità.

I punti sopra concordati sono da intendersi in sostituzioni con quanto previsto dalla medesima fattispecie dal Piano di Armonizzazione in materia di flessibilità e permessi a recupero. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo trova applicazione quanto previsto nel Piano di Armonizzazione.

Le Parti convengono che la decorrenza di quanto stabilito nei punti che precedono avrà effetto, a valle delle implementazioni tecnico/informatiche/organizzative, a decorrere da **novembre 2019**.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials and marks on the left margin

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page

